



Città di Ozieri
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI

Data entrata in vigore: 01/01/1999

Art. 1

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli art. 52 e 59 del D.lgs 15.12.1997, n°446.

Art. 2 - Terreni considerati non fabbricabili

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs. 30Dicembre 1992, n° 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorchè utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi dell'art.11 dell L. 9 Gennaio 1963 n.9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

Art. 3 - Immobili dello Stato e degli Enti Pubblici

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti

dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, da altri Comuni, dalle Comunità Montane, da Consorzi fra detti enti, dalle Aziende e Unità Sanitarie Locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purchè lo siano in modo prevalente

Art. 4 - Immobili ed Enti non commerciali

1. L'esenzione dell'Imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. i) del Testo Unico Imposte sui Redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20/05/1985, n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità del locatario finanziario, dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dell'imposta prevista dall'art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili esclusivamente ai fini dei predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociali di cui all'art.10 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso Decreto 460.

Art. 5 - Pertinenza dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero all'interno del perimetro urbano.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso D.Lgs. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 5 Bis - Difformità tra le caratteristiche dell'immobile e le risultanze catastali.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili il contribuente, la cui abitazione principale è iscritta in Catasto con più rendite catastali distinte, pur costituendo di fatto un tutt'uno, può attestare con autocertificazione la sussistenza di presupposti oggettivi e precisamente:

- che tutti i locali, gli accessori e le dipendenze formino parte integrante della stessa unità immobiliare essendo con essa fisicamente uniti e comunicanti;
- che tutti i locali , gli accessori e le dipendenze della stessa unità immobiliare ne costituiscano complemento indispensabile;
- che tutti i locali, gli accessori e le dipendenze concorrono a determinare nel loro complesso l'uso ed il reddito.

Una volta verificata la sussistenza delle condizioni sopraelencate il contribuente potrà o produrre una rendita presunta sull'intero fabbricato adibito ad abitazione principale o procedere alla somma delle singole rendite distinte in catasto.

Il presente articolo produce i suoi effetti a decorrere dal 01/01/2000.

Articolo integrato con Delibera C.C. n.29 del 18/04/2000.

Art. 6 - Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito

1. ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n°504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata registrata a parenti in linea retta o collaterale.

2. La disposizione di cui al precedente comma opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado.

Art. 7 - Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel D.Lgs. 30/12/1992 n°504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 8 - Irrogazione della sanzione

1. L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n 504, nel testo novellato dall'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica – giusta la procedura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 – con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.

Art. 9 - Termini di decadenza

1. Il presente tributo dovrà essere accertato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui riferisce l'imposizione entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale, tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiorazione dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Art. 10 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della L. 23 Dicembre 1996 n°662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art.59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n°446, una percentuale

del gettito è destinata al potenziamento dell'Ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Si osservano le seguenti modalità:

La Giunta Comunale determina con Delibera adottata entro il mese di Gennaio due misure percentuali:

- L'una non superiore all'1‰, a valere su gettito dell'ICI riscosso a valere sulla competenza dell'esercizio precedente;

- L'altra, non superiore all'1‰, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'ICI nell'esercizio trascorso a causa del proseguimento dell'evasione rettificata di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;

2. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa Delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti ed attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'Ufficio Tributario su proposta del Segretario Comunale o del Direttore Generale in base ai criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

3. Le somme da erogare come premio incentivante sono costituite esclusivamente da quota parte dei proventi connessi al recupero dell'evasione e relative sanzioni pecuniarie secondo la percentuale dell'1‰, sopra descritta.

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/1999.

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.